

## Delibera n° 1529

Estratto del processo verbale della seduta del  
**8 ottobre 2021**

**oggetto:**

LR 13/2021, ART 6, COMMI DA 35 A 40 (ASSESTAMENTO DEL BILANCIO PER GLI ANNI 2021-2023 AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2015, N. 26) - BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A ENTI RELIGIOSI RICONOSCIUTI CIVILMENTE O AI COMUNI, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI CONSERVAZIONE DI BENI IMMOBILI DI PICCOLE DIMENSIONI E BENI MOBILI DI INTERESSE ARTISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ETNOANTROPOLOGICO, ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. APPROVAZIONE.

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	presente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	assente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	presente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianni CORTIULA** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**Vista** la legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26) ed in particolare l'articolo 6, comma 35, che, al fine di salvaguardare i beni culturali di interesse religioso e incrementarne la fruibilità e l'accessibilità, autorizza l'Amministrazione regionale a concedere agli enti religiosi civilmente riconosciuti o ai Comuni contribuiti per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), in proprietà o in possesso o in detenzione ai medesimi sulla base di idoneo titolo giuridico;

**Visto** inoltre il successivo comma 36, del predetto articolo 6 della legge regionale 13/2021 ai sensi del quale costituiscono oggetto degli interventi di cui al comma 35, in particolare, gli affreschi e le pitture murali in genere, gli elementi significativi di arredo e decorazione quali dipinti, statue, stemmi, lapidi, pale d'altare, tarsie, mobilio, organi e ogni altro elemento artistico, nonché il materiale librario e archivistico e i manufatti cartacei e pergamenici che contribuiscano a caratterizzare e a impreziosire il luogo in cui sono custoditi;

**Visto** altresì il comma 37 del medesimo articolo 6 della legge regionale 13/2021 ai sensi del quale costituiscono interventi di cui al comma 35:

a) la manutenzione di cui all' articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 42/2004;

b) il restauro di cui all' articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 42/2004;

**Visto** infine il comma 38 del predetto articolo 6 della legge regionale 13/2021 il quale dispone che la Giunta regionale con uno o più bandi, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale medesima, stabilisce, in particolare, le categorie dei beneficiari, gli interventi ammissibili, l'intensità dei contributi e i loro limiti, le spese ammissibili, i termini e le modalità di presentazione della domanda e i criteri e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 35;

**Ritenuto** pertanto di stabilire, esercitando la facoltà prevista dall'articolo 6, comma 38, che i contributi di che trattasi siano concessi con procedura valutativa svolta secondo le modalità del procedimento a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

**Visto** il Bilancio Finanziario Gestionale (BFG) 2021, approvato con deliberazione giuntale 30 dicembre 2020, n. 2026 e le sue successive variazioni;

**Dato atto** che le risorse finanziarie destinate, per l'esercizio in corso, alla concessione dei contributi in argomento per la realizzazione di interventi di manutenzione di cui all' articolo 29, comma 3, del decreto legislativo 42/2004, attualmente ammontano a euro 150.000,00 (centocinquantamila,00);

**Dato atto** altresì che le risorse finanziarie destinate, per l'esercizio in corso, alla concessione dei contributi in argomento per la realizzazione di interventi di restauro di cui all' articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 42/2004, attualmente ammontano a euro 150.000,00 (centocinquantamila,00);

**Ritenuto** in relazione alle risorse finanziarie disponibili di stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 38, della legge regionale 13/2021 che siano ammissibili gli interventi di manutenzione e di restauro dei beni culturali di interesse religioso elencati nell'articolo 6, comma 36, della legge regionale predetta per la realizzazione dei quali venga determinata una spesa ammessa di importo non inferiore a € 15.000,00 (quindicimila,00);

**Ritenuto** altresì, in relazione alle risorse finanziarie disponibili di stabilire, ai sensi dell'articolo 6, comma 38, della legge regionale 13/2021, che i contributi di che trattasi siano concessi in misura pari al 100% della spesa ammessa, per un importo non superiore a € 50.000,00 (cinquantamila,00)

**Visto** l'allegato schema di bando predisposto, in applicazione della suindicata normativa, dalla Direzione centrale cultura e sport– Servizio beni culturali e affari giuridici sport, e ritenuto di approvarlo;

**Vista** la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 08 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale) e successive modifiche ed integrazioni;

**Vista** la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021);

**Vista** la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per gli anni 2021-2023);

**Visto** il D.P.Reg. n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, recante il "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali", e successive modifiche ed integrazioni;

Su proposta dell'Assessore regionale alla cultura e allo sport,

La Giunta regionale all'unanimità

**Delibera**

1. Per quanto espresso nelle premesse, è approvato, ai sensi dell'articolo 6, comma 38 della legge regionale 13/2021, nel testo allegato quale parte integrante del presente provvedimento, il << Bando pubblico per la concessione di contributi a enti religiosi riconosciuti civilmente o ai Comuni, per la realizzazione di interventi di conservazione di beni immobili di piccole dimensioni e beni mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico ai sensi dell'articolo 6, commi da 35 a 40, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26).>>.
2. La presente deliberazione, comprensiva del Bando, viene pubblicata nel sito istituzionale della Regione [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it) nella sezione dedicata.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE